



Servizio di gestione del “Centro Provinciale di Accoglienza per donne che non vogliono più subire violenza” sito in Roma in viale di Villa Pamphili n. 100.

CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI

Articolo 1

Durata del servizio

Il servizio avrà la durata di anni UNO dalla data di stipula del contratto.

Articolo 2

Disciplina normativa dell’appalto

I rapporti tra Solidea e il contraente aggiudicatario della presente gara d’appalto sono regolati:

- Dall’art. 20 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii., in quanto gara avente ad oggetto un servizio di cui all’allegato II B alla categoria 25 Servizi Sanitari e Sociali del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs., 163/2006.
- dal D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii. (D.lgs 6/2007 e D.lgs 113/2007);
- dal R.D. n. 2440/1923 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal R.D. n. 827/1924 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dalle disposizioni di cui al presente capitolato speciale d’oneri e relativi allegati;
- dalle disposizioni di cui al bando di gara;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni delle fonti sopra richiamate;
- dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 843/29 del 18.07.2007, avente ad oggetto la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- dalle legge n. 123/2007;
- dal D.Lgs 81/2008;
- dalla legge n. 328 del 2000 legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- dalla Legge Regionale del Lazio n. 4 del 19 marzo 2014.

- Dalla D.G della Regione Lazio n.443/2007 – Programma di interventi per contrastare il fenomeno del maltrattamento alle donne nella Regione Lazio.
- La Convenzione di Istanbul del 2011 ratificata dal Senato nel giugno 2013.

Art.3

Oggetto del servizio

La Provincia di Roma Dip. IX Ufficio di Direzione “Attività Solidea”- Istituzione Solidea intende affidare la gestione del Centro Provinciale per donne che non vogliono più subire violenza, sito in Roma, Viale di Villa Pamphili 100.

Il Centro dispone attualmente dei locali di seguito elencati: 8 stanze da letto e 4 bagni condivisi, una stanza ufficio, una stanza archivio, una stanza colloquio, una sala, un bagno utilizzata dalle donne accolte, una dispensa, un salone per riunione e incontri, una stanza per le operatrici con bagno, una cucina, una sala da pranzo, una sala giochi;

Articolo 4

Specifiche tecniche

Il Centro per donne che non vogliono più subire violenza, è un servizio di accoglienza ed ospitalità, consulenza e sostegno alle donne italiane e straniere vittime di maltrattamenti fisici e psicologici, di stupri ed abusi sessuali extra o intrafamiliari, allo scopo di sottrarle, insieme ai loro figli minori, a situazioni di pericolo ed aiutarle a creare condizioni di vita autonome e serena, restituendo loro dignità e consapevolezza di sé.

L’Organismo dovrà realizzare le attività fondamentali previste dal presente capitolato, dovrà prevedere, in attuazione degli obiettivi generali sopra descritti, la realizzazione delle attività fondamentali, come di seguito indicato:

- *Centralino in funzione 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno, festivi compresi, (come previsto dalla Legge Regionale del Lazio n. 4 del 19 marzo 2014 art 5 comma 10.)*

con la funzione di raccogliere le segnalazioni delle donne e dei servizi, utili ad una successiva presa in carico delle stesse, fare una prima valutazione sullo stato di pericolosità in cui vive la donna;

- *Ascolto, inteso come lo spazio* in cui la donna può esprimere se stessa, fare richieste o domande. Rappresenta il momento in cui avviene, da parte delle operatrici, la de-codifica della domanda che spesso nasconde una verità sommersa ben più grave;
- *Accoglienza*, intesa come attività rivolta a tutte le donne, anche se non ospiti, alle quali vengono forniti i servizi del centro. Tale attività dovrà prevedere la definizione di un percorso di sostegno e non di ospitalità, che sarà svolta attraverso la presa in carico della donna da parte del Centro;
- *Ospitalità*, attività intesa come ospitalità residenziale gratuita di donne italiane e straniere con regolare permesso di soggiorno, anche con figli minori (maschi max 12 anni) o in stato di gravidanza, che si trovino nella necessità di essere ospitate in quanto donne che hanno subito violenza. L'ospitalità presso la struttura ha carattere di temporaneità, la permanenza è consentita **per un massimo di 5 mesi**. Un'eventuale estensione temporale è prevista per situazioni eccezionali documentate e concordate con la Provincia di Roma Dip. IX Ufficio di Direzione "Attività Solidea"- Istituzione Solidea.
- *Sostegno alle relazioni di cura*, dovrà essere prevista la realizzazione di gruppi di sostegno per le donne ospiti e/o accolte. Sarà compito della Responsabile del Centro stimolare il senso di corresponsabilità delle partecipanti, con lo scopo di considerare il Centro come luogo di costruzione di relazioni paritetiche e solidali.
- *Consulenza professionale e specialistica*, che dovrà essere erogata gratuitamente a favore di tutti i soggetti (donne e minori) che si rivolgono al Centro, negli ambiti giuridico-legale, psicoterapici, medico e sociale, ove necessario indirizzare/accompagnare le donne presso i servizi territoriali specializzati.
- *Orientamento e Consulenza legale gratuita*;
- *Assistenza legale e processuale*, che dovrà essere garantita alle donne ospiti e accolte che ne facciano richiesta, previa nomina del difensore; le stesse potranno usufruire del Gratuito Patrocinio, ove sussistano i requisiti di legge.
- *Segretariato sociale*: a favore delle donne ospitate, accolte e segnalate ma non accolte;
- *Segretariato sociale*, rivolto ai minori;

- *Orientamento e supporto* delle ospiti nell’inserimento sociale e lavorativo, prevedendo un sostegno mirato per coloro che vogliono intraprendere un percorso per la realizzazione di un’ impresa sociale;
 - *Azioni di sostegno alla genitorialità* volte al recupero della relazione madre- bambino;
 - *Inserimento scolastico e sociale dei minori ospiti del centro;*
 - *Sostegno psico-sociale per le donne e i minori ospitati;*
 - *Inserimento dati delle donne accolte e ospitate e dei loro bambini nell’intranet dell’Osservatorio Provinciale per donne che non vogliono più subire violenza;*
 - *Sviluppo di una rete territoriale* costituita da tutti gli attori, istituzionali e del privato sociale che collaborano con il Centro, impegnati nel sostegno alle donne vittime di violenza. Tali rete dovranno confluire nella rete più generale di Solidea.
- La Provincia di Roma Dip. IX Ufficio di Direzione “Attività Solidea”- Istituzione Solidea, verificherà la predisposizione la definizione e stipula dei protocolli d’intesa che l’organismo intende sottoscrivere a vantaggio delle donne ospiti e accolte e dei loro figli minori;
- *Attività di Prevenzione dei comportamenti dei minori ospiti* attraverso la sensibilizzazione delle bambine e dei bambini sulle tematiche della parità di genere e della violenza, anche mediante laboratori e attività ludico-ricreative.
 - *Mediazione culturale ove necessita.*

Non potranno essere accolte, né ospitate, donne o minori in situazioni di disagio mentale, alcolismo, , tossicodipendenza, vittime della tratta o con misure alternative alla detenzione, che potranno invece essere assistite nei centri specifici o dedicati. A tale scopo il centro si impegnerà ad indirizzare le donne ai servizi territoriali competenti.

- Dovrà essere definita la struttura organizzativa del servizio con la definizione dei ruoli e delle funzioni del personale retribuito utilizzato , secondo quanto previsto dall’art.2 comma “t1” disciplinare;

Il servizio dovrà essere svolto mettendo a disposizione le seguenti figure professionali:

- 1 (una) Responsabile del Centro, che dovrà garantire la presenza quotidiana, nell’orario diurno e la reperibilità nelle ore notturne e nei giorni festivi La responsabile del centro ha le seguenti funzioni:
 - Responsabilità, coordinamento e gestione del centro e del personale;
 - Responsabilità e coordinamento degli interventi e delle prestazioni fornite dal centro;

- Presa in carico in collaborazione con lo staff dei progetti individualizzati delle donne e dei loro figli minori;
- Custodia e gestione della banca dati e dei dati sensibili raccolti presso il centro;
- Funzione di ascolto e prima accoglienza, in collaborazione con la vice responsabile e le operatrici;
- Inserimento nell'Osservatorio Provinciale dei dati delle donne ospiti e accolte presso il centro, in collaborazione con la vice responsabile e le operatrici.
- Garantire il collegamento tra la Provincia di Roma Dip. IX Ufficio di Direzione "Attività Solidea" - Istituzione Solidea e il centro, per tutte le attività.
 - 1 (una) Vice Responsabile che dovrà garantire la presenza quotidiana, nell'orario diurno e la reperibilità nelle ore notturne e nei giorni festivi. La vice responsabile del centro ha le seguenti funzioni:
 - assume tutte le funzioni della responsabile del centro in sua assenza;
 - Presa in carico in collaborazione con lo staff dei progetti individualizzati delle donne e dei loro figli minori;
 - Funzione di ascolto e di accoglienza, in collaborazione con la responsabile e la psicologa;
 - Inserimento nell'Osservatorio Provinciale dei dati delle donne ospiti e accolte presso il centro, in collaborazione con la responsabile e le operatrici.
 - 1 (una) Psicologa la quale ha le seguenti funzioni:
 - dovrà garantire il servizio di Funzione di ascolto e prima accoglienza, in collaborazione con la vice responsabile e le operatrici professionali;
 - Definire insieme alle utenti il progetto di uscita dal vissuto di violenza ed il percorso di accompagnamento individuale e monitorare l'andamento del progetto in collaborazione con la Responsabile del Centro;
 - Coordinare e monitorare, in collaborazione con la responsabile del centro, le riunioni settimanali di equipe relative alle donne accolte ma non ospitate, alle donne in fase di inserimento nel centro, all'andamento dei progetti e sulla vita di comunità delle donne e delle/i bambine/i presenti al centro.
 - Sostegno psicologico alle donne che hanno subito violenza sia ospiti che accolte.

- 1 (una) Assistente Sociale la quale ha le seguenti funzioni:
 - Partecipa, nell'ambito dell'equipe, all'elaborazione dei piani personalizzati di recupero e inclusione sociale.
 - Concorre alla gestione, all'organizzazione e alla programmazione delle attività del centro.
 - Coordinare e monitorare, progetti individualizzati di inclusione sociale.
 - Svolge attività di segretariato e assiste le ospiti con interventi di natura socio-assistenziale volti alla soluzione di problemi che si evidenziano o nascono in concomitanza con l'ingresso nella struttura, favorendo il miglior utilizzo delle risorse presenti nella struttura e sul territorio
 - Attiva la rete e i servizi e ne coordina gli interventi per la presa in carico della donna e dei suoi figli/e.

- 1 (una) Educatrice Professionale o di Comunità la quale ha le seguenti funzioni:
 - Promuove e stabilisce relazioni con le donne accolte, e con i loro figli minori.
 - Svolge attività di accompagnamento e sostegno alla realizzazione dei progetti personalizzati delle donne ospiti.
 - In particolare, progetta e mette in atto le attività finalizzate al mantenimento e miglioramento delle abilità e capacità fisiche, cognitive, relazionali, nonché volte all'integrazione sociale sia della donna sia dei minori. Lavora in stretto rapporto con l'assistente sociale.

- 3 (tre) Operatrici. L'operatrice sociale del centro ha le seguenti funzioni:
 - assiste le ospiti nei compiti quotidiani e nelle attività di tempo libero e vivendo la quotidianità con le ospiti gestisce con loro tutti gli aspetti della vita familiare
 - dovrà assolvere alla funzione di centralino h 24.

La presenza di volontarie, anche professionali, e di tirocinanti non dovrà essere in soprannumero rispetto al personale retribuito le stesse non possono essere utilizzate a copertura di turni a carico del personale retribuito. La Provincia di Roma Dip. IX Ufficio di Direzione "Attività Solidea" - Istituzione Solidea dovrà essere informata circa la presenza all'interno del centro di persone

volontarie o che vi entrano per assolvere altre funzioni. La valutazione dei curricula delle volontarie e delle tirocinanti è onere esclusivo dell'organismo aggiudicatario del servizio.

- Dovranno essere specificate le eventuali ulteriori figure specialistiche che si intendono utilizzare;
- Orari e turni del personale dovranno essere comunicati mensilmente a Solidea;

Il personale operante nel centro dovrà coordinarsi internamente, con tutti i membri dello staff, e esternamente con la Responsabile del Coordinamento del Centro della Provincia di Roma Dip. IX Ufficio di Direzione "Attività Solidea"- Istituzione Solidea, in riferimento alla messa a punto dei programmi di intervento, alla loro attuazione e verifica, attraverso periodiche riunioni di equipe

Il centro potrà avvalersi per l'esercizio delle sue funzioni di altre figure professionali, previa comunicazione alla Provincia di Roma Dip. IX Ufficio di Direzione "Attività Solidea"- Istituzione Solidea.

Tutte le prestazioni offerte alle donne ospiti del centro e ai loro figli minori sono gratuite per la durata dell'affidamento del servizio.

Articolo 5

Obblighi dell'aggiudicatario per lo svolgimento delle attività nel Centro

L'aggiudicatario svolgerà la propria attività sulla base del regolamento interno previsto dalla L. R. Lazio n° n. 4 del 19 marzo 2014. e dall'art. 4, del presente capitolato.

Il Centro funzionerà secondo quanto previsto dall'art. 4 del presente capitolato e dovrà essere dotato di linee telefoniche (ISDN, Fax, work station) continuamente attive attraverso la presenza di una operatrice.

Le attività saranno gestite esclusivamente da personale di sesso femminile in possesso delle competenze professionali previste dal disciplinare art.2 comma "t1" L'aggiudicatario è tenuto come di seguito:

- 1) All'inserimento delle donne all'interno del Centro secondo il seguente ordine di priorità,
 - Donne in pericolo di vita insieme ai loro figli
 - Donne vittime di maltrattamenti fisici e psicologici
 - Donne vittime di stupri ed abusi sessuali extra ed intrafamiliari

- Donne vittime di stalking

Tali situazioni potranno essere segnalate anche dai servizi socio-sanitari territoriali, dalla Magistratura, dalle forze dell'ordine, dalle Istituzioni pubbliche e private che si occupano della violenza contro le donne e dalla Provincia di Roma Dip. IX Ufficio di Direzione "Attività Solidea"- Istituzione Solidea .

- 2) Alla registrazione delle ammissioni e dimissioni delle ospiti su appositi registri i cui fogli dovranno essere preventivamente vidimati dall'Istituzione Solidea e dovranno contenere le generalità e la firma delle donne ospiti che firmeranno anche per la presenza dei figli minori;
- 3) Alla tenuta dello schedario, delle ospiti, delle accolte e delle segnalate ma non accolte, nel rispetto della normativa vigente in materia del trattamento dei dati personali e della privacy;

Il materiale relativo ai 3 punti sopra elencati deve essere a disposizione della Provincia di Roma Dip. IX Ufficio di Direzione "Attività Solidea"- Istituzione Solidea per i controlli amministrativi, contabili e tecnici.

L'aggiudicatario, inoltre è tenuto a:

- Inviare mensilmente alla Responsabile del Centro della Provincia di Roma Dip. IX Ufficio di Direzione "Attività Solidea"- Istituzione Solidea un prospetto da cui si evinca il numero delle donne ospiti e delle donne accolte e la loro provenienza;
- Inviare alla Provincia di Roma Dip. IX Ufficio di Direzione "Attività Solidea"- Istituzione Solidea una relazione bimestrale, in cui vengano illustrati: l'andamento dei progetti individuali delle donne e dei minori ospitati presso il centro, il numero dei colloqui e delle consulenze specialistiche effettuate sia per le donne sia per i minori ospiti ed accolti e il numero delle donne in lista di attesa;
- Inviare alla Provincia di Roma Dip. IX Ufficio di Direzione "Attività Solidea"- Istituzione Solidea una relazione semestrale dalla quale si deduca l'andamento del progetto (punti di forza e di debolezza) ;
- Inviare la relazione annuale sull'attività svolta e sull'andamento del servizio svolto sotto il profilo dell'efficacia sociale dello stesso;
- Informare *e prevedere la partecipazione di una rappresentante* della Provincia di Roma Dip. IX Ufficio di Direzione "Attività Solidea"- Istituzione Solidea ad ogni iniziativa, convegno, seminario, tavolo di lavoro, piano di zona, protocolli d'intesa;

- Informare con ampio anticipo il Dip. IX Ufficio di Direzione “Attività Solidea”- Istituzione Solidea delle richieste di:
- Visita da parte di Autorità, pubbliche/governative o private o da parte di rappresentanti dei media (giornalisti di carta stampata o televisivi, fotografi etc..) per poter procedere all’attivazione delle autorizzazioni necessarie per potere dare atto alla visita;
- Apporre su tutto il materiale prodotto riconducibile all’attività del centro, in qualsiasi forma e natura, il Logo della Provincia di Roma Dip. IX Ufficio di Direzione “Attività Solidea”- Istituzione Solidea;
- Dovrà prevedere la partecipazione, laddove richiesta, delle operatrici e di tutto il personale del Centro nella eventuale fase di attuazione di vari progetti nazionali, europei extraeuropei a cui la Provincia di Roma Dip. IX Ufficio di Direzione "attività Solidea" aderisce
 - i criteri di selezione per l’accoglienza/ ospitalità fermo restando l’ordine di priorità;
 - le regole relative all’organizzazione interna del centro;
 - i criteri di dimissione

Qualsiasi sostituzione e/o cambiamento del personale impegnato nel centro deve essere portato a conoscenza il Dip. IX Ufficio di Direzione “Attività Solidea”- Istituzione Solidea e le sostituzioni devono essere fatte tra persone con gli stessi requisiti professionali, in caso di variazione deve essere inviato alla Amministrazione il curriculum del personale sostituito.

L’ordinaria manutenzione per quanto attiene al funzionamento, al decoro alla buona conservazione dei locali utilizzati per il centro sono a carico dell’ente aggiudicatario del servizio. Le ospiti, ciascuna per le sue possibilità, collaborerà a mantenere in ordine e pulito l’ambiente e gli spazi sia collettivi che personali.

Il soggetto giuridico aggiudicatario dovrà assicurare il proprio personale e gli ospiti con polizza assicurativa che esonera il Dip. IX Ufficio di Direzione “Attività Solidea- Istituzione Solidea da qualsiasi responsabilità sia civile che penale.

Articolo 6

Ruolo di Solidea

- Solidea, Istituzione provinciale di genere femminile e di solidarietà, assume nei confronti dell'attività svolta dai Centri funzioni di indirizzo, di coordinamento, monitoraggio, controllo e valutazione sugli interventi realizzati che sarà effettuato con personale altamente specializzato espressamente incaricato. La Provincia di Roma Dip. IX Ufficio di Direzione "Attività Solidea"- Istituzione Solidea per l'espletamento di tali attività, si avvarrà di appositi strumenti finalizzati a monitorare l'esecuzione dl servizio.

La Provincia di Roma Dip. IX Ufficio di Direzione "Attività Solidea"- Istituzione Solidea inoltre assume funzioni di promozione e di sviluppo della rete mediante:

- coordinamento dei tre Centri provinciali per donne in difficoltà e vittime di violenza;
- supporto al percorso di ottimizzazione e integrazione dei servizi erogati;
- sostegno alla cooperazione con le istituzioni e la società civile;
- sviluppo, attraverso l'Osservatorio, della banca delle risorse;
- contributo alla riflessione interna e alla formazione delle operatrici;
- promozione e sostegno alla creazione di procedure uniformi ed omogenee tra i centri della Provincia di Roma Dip. IX Ufficio di Direzione "Attività Solidea"- Istituzione Solidea;

Articolo 7

Responsabilità dell'esecutore del contratto

1. L'esecutore del contratto deve osservare tutti gli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, i cui oneri sono a carico dello stesso.
2. L'esecutore del contratto è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o cose arrecati all'Istituzione Solidea e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell'esecuzione del contratto.
3. L'esecutore del contratto è responsabile del buon andamento del servizio e delle conseguenze pregiudizievoli che dovessero gravare sul Dip. IX Ufficio di Direzione "Attività Solidea"- Istituzione Solidea in conseguenza dell'inosservanza, da parte dell'impresa o dei dipendenti e/o collaboratori della stessa, delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione del contratto.

4. Nell'ipotesi in cui, nel corso della esecuzione del rapporto contrattuale, vengano accertate, in capo all'impresa appaltatrice, violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, la stazione appaltante può trattenere fino al 20% sulla fattura.

Articolo 8

Verifica delle prestazioni e procedure di pagamento.

1. I servizi acquisiti ai sensi del presente Capitolato sono soggetti ad attestazione di regolare esecuzione intesa ad accertarne la corrispondenza, per quantità e qualità, alle condizioni contrattuali previste. Tali verifiche, a cura della struttura responsabile dell'acquisizione, sono eseguite non oltre due mesi dall'esecuzione del servizio, salvi i casi di particolare complessità.

2. A seguito dell'esito positivo della verifica di cui al comma precedente, la responsabile appone il visto di liquidazione sulla fattura o altro idoneo documento fiscale.

3. Il pagamento del corrispettivo del servizio avverrà ai sensi della normativa vigente.

L'Amministrazione provinciale obbliga a provvedere al pagamento del servizio reso con cadenza bimestrale, su presentazione di fattura per l'importo corrispondente *e deve essere allegata alla stessa un dettagliato rendiconto delle spese effettuate e una copia di ogni giustificativo con dichiarazione di conformità all'originale, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445 e una dettagliata relazione sull'attività svolta.*

Le fatture dovranno essere intestate alla Provincia di Roma Dip. IX Ufficio di Direzione "Attività Solidea" Viale di Villa Pamphili, n.100 cap 00152 Roma C.F 80034390585 dovranno pervenire al medesimo indirizzo e contenere:

- numerazione progressiva
- data di emissione
- intestazione del soggetto competente
- eventuale titolo di esenzione da IVA e/o da imposta da bollo
- riferimento Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione del servizio di gestione
- Codice IBAN conto dedicato.

Previo riscontro della regolarità contabile e della regolarità contributiva dell'aggiudicatario accertata attraverso il DURC, il Dipartimento provvederà alla liquidazione delle stesse entro 30 giorni. In caso di irregolarità del DURC, il pagamento sarà sospeso fino alla verifica dell'intervenuta regolarità del gestore.

Le spettanze a favore dell'appaltatore verranno corrisposte nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 10 gennaio 2008 n. 40 sulle "Modalità di attuazione dell'art. 48 bis del Dpr 29 settembre 1973 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

Articolo 9

Clausole penali

1. E' prevista l'applicazione di penalità per ritardi nell'esecuzione del servizio e per inadempimento contrattuale.
2. Anche nel caso in cui il contratto non preveda espressamente le penali, in conseguenza di ritardo o di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione può irrogare, per ogni evento negativo, una penale di ammontare non superiore all'1% dell'importo contrattuale, nei limiti di un importo complessivo massimo non superiore al 10% del valore contrattuale. La penale verrà irrogata mediante comunicazione scritta all'esecutore del contratto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e il relativo importo verrà dedotto dai compensi spettanti; ove questi non siano sufficienti, il responsabile procederà all'incameramento, parziale o integrale, della cauzione.
3. Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione sottoscritte dal responsabile.

Articolo 10

Recesso unilaterale dal contratto

1. L'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento all'esecutore del contratto delle prestazioni ritenute correttamente e pienamente eseguite dall'Amministrazione stessa, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.
2. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite
3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'esecutore del contratto da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni.

Articolo 11

Risoluzione del contratto

1. Ove accerti che i comportamenti dell'esecutore del contratto concretino grave o reiterato inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere l'esatta esecuzione del contratto, il Dip. IX Ufficio di Direzione "Attività Solidea"- formulerà, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento la contestazione degli addebiti al contraente, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Ove il Dip. IX Ufficio di Direzione "Attività Solidea"- valuti negativamente le controdeduzioni acquisite ovvero il termine di cui al periodo precedente sia scaduto senza che il contraente abbia risposto, l'Amministrazione disporrà la risoluzione del contratto applicando le penali di cui all'articolo 9 del presente Capitolato e incamerando la garanzia di cui all'articolo 14 del Disciplinare di gara, salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno;
2. Ove nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni contrattuali, questa fisserà un congruo termine entro il quale l'esecutore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
3. Ove, al di fuori dei casi di cui al comma precedente, l'esecutore del servizio ritardi l'esecuzione del servizio rispetto ai termini di esecuzione contrattualmente definiti, l'Amministrazione gli intimerà, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che decorso inutilmente tale termine, il contratto s'intenderà senz'altro risolto. Il predetto termine, salvo i casi di urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, ove l'inadempimento permanga, l'Amministrazione dichiarerà la risoluzione del contratto *ope legis* applicando le penali di cui all'articolo 9 del presente Capitolato e incamerando la garanzia di cui all'articolo 14 del Disciplinare di gara, salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.
4. In caso di fallimento dell'esecutore del contratto, il contratto sarà risolto con salvezza di ogni altro diritto o azione in favore dell' Amministrazione .

Articolo 12

Vicende soggettive dell'esecutore del contratto

1. In caso di morte del prestatore, se impresa individuale, ovvero di estinzione della società, l'Istituzione Solidea potrà risolvere il contratto ovvero concordare con gli eredi o i successori la continuazione dello stesso.

2. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice.

3. Nei sessanta giorni successivi dell'Istituzione Solidea può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

4. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 3 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 2 producono, nei confronti del Dip. IX Ufficio di Direzione "Attività Solidea"-tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

5. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Articolo 13

Proroga

Prima della scadenza del relativo contratto, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente il Dip. IX Ufficio di Direzione "Attività Solidea"-Istituzione Solidea si riserva la facoltà di prorogare il contratto nella misura strettamente necessaria per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di gara, e comunque fino ad un massimo di 6 mesi.

Articolo 14

Cessione dei crediti

1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 sono estese ai crediti verso l'Amministrazione derivante dal contratto di appalto. La cessione di crediti può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
2. Ai fini della sua opponibilità all'Amministrazione, la cessione di crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione medesima.
3. La cessione di crediti è efficace e opponibile all'Amministrazione ove questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.
4. In ogni caso, l'Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Articolo 15

Divieto di cessione del contratto e divieto di subappalto

1. Il soggetto affidatario del contratto è tenuto a eseguire in proprio i servizi oggetto dello stesso. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'articolo 12 del presente Capitolato.
2. Non è ammesso il subappalto.

Articolo 16

Foro competente

1. Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma.

Articolo 17

Tutela dei dati personali

1. Il titolare del trattamento è l'Amministrazione Provinciale di Roma – via IV Novembre, 119/A – 00187 Roma
2. Il responsabile del trattamento è il Direttore del Dipartimento Dip. IX Ufficio di Direzione “Attività Solidea”– domiciliato in Roma - viale di Villa Pamphili n.100
3. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disposto dal D.Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si precisa che:

- i dati forniti all'Amministrazione verranno trattati con o senza l'ausilio di mezzi elettronici dal personale dell'Amministrazione Provinciale di Roma e comunicati al Tesoriere in via strettamente funzionale al pagamento dei corrispettivi;

- il trattamento dei dati sarà esclusivamente finalizzato all'esecuzione del presente contratto e per il tempo necessario, fatta salva una diversa validità dei documenti in cui i dati stessi siano recepiti.

4. Ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice) *il contraente è designato "responsabile del trattamento dei dati personali" per le finalità di cui al presente contratto.* Il contraente effettuerà il suddetto trattamento secondo le modalità e con gli strumenti definiti dall'Amministrazione provinciale quale titolare del medesimo trattamento, adottando le misure di sicurezza prescritte dal D.Lgs. n. 196/03.

5. Il contraente, nell'espletamento dell'incarico ricevuto, tratterà i dati personali relativi al soggetto coinvolto nel caso assicurativo, che, come tale, è soggetto alla applicazione del Codice per la protezione dei dati personali. Il contraente deve provvedere a designare per iscritto i propri dipendenti e/o collaboratori quali incaricati del trattamento di che trattasi ai sensi di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 196/03, comunicare i relativi nominativi, unitamente all'ambito del trattamento a ciascuno consentito, al Dirigente responsabile, impartire loro le necessarie istruzioni e provvedere alla loro diretta sorveglianza.

6. Il contraente deve garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, e deve effettuare il trattamento attenendosi alle istruzioni specifiche impartite dall'Amministrazione provinciale.

7. In particolare i dati devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; esatti e, se necessario, aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

8. Il Responsabile del Trattamento è tenuto a consentire agli interessati, titolari dei dati oggetto di trattamento, l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs n.196/2003 secondo cui:

9. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

10. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

11. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

12. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

13. Il trattamento di dati sensibili e giudiziari deve avvenire secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato anche verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, altresì per i dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma

di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione deve essere prestata per la verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, devono essere trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità. I dati idonei a rivelare lo stato di salute devono essere conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità sopraesposte anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

14. L'Amministrazione provinciale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle proprie istruzioni.

15. Il contraente è tenuto a relazionare semestralmente/annualmente sulle misure di sicurezza adottate e ad informare tempestivamente l'Amministrazione provinciale in caso di situazioni anomale o di emergenze.

16. Il trattamento suddetto, da parte del contraente, cessa ad avvenuto espletamento dell'incarico. La cessazione del trattamento comporta la distruzione dei dati personali presso il contraente previa loro consegna all'Amministrazione provinciale, salvi gli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia di conservazione degli atti in cui gli stessi sono contenuti.

Articolo 18

Norma di rinvio

1. Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente Capitolato, nel Bando di gara e nel Disciplinare di gara, si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

IL DIRETTORE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Antonella Massimi